

Statuto

Lo Statuto della Caritas Diocesana di Como, già previsto negli orientamenti della pastorale della carità della "Guida Pastorale" per la Diocesi di Como e auspicato nella lettera pastorale del Vescovo "Fede Adulta e Comunità Missionaria", trova una concreta attuazione dopo essere stato esaminato dal Consiglio Episcopale tenutosi in data 8 gennaio 1988 e approvato dal Vescovo S.E. Mons. Teresio Ferraroni che ne ha ordinato la pubblicazione. Lo Statuto della nostra Caritas Diocesana è stato elaborato nell'esperienza di oltre quindici anni di attività e nella maturità di un cammino fatto in armonia con tutta la Chiesa Italiana. Lo Statuto che privilegia l'aspetto educativo e pedagogico alla testimonianza della carità, invitando ogni comunità cristiana alla corresponsabilità, permetterà anche una migliore conoscenza dei suoi fini istituzionali, una più logica utilizzazione dei suoi servizi, una migliore compartecipazione per la programmazione e realizzazione di iniziative a livello diocesano.

Art. 1 – **Natura**

La Caritas Diocesana è l'organismo pastorale istituito dal Vescovo al fine di promuovere, in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale diocesana, e delle comunità minori specie parrocchiali, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica. La Caritas Diocesana è lo strumento ufficiale della Diocesi per la promozione e il coordinamento delle iniziative caritative e assistenziali esistenti o rese necessarie.

Art. 2 – **Compiti**

Alla Caritas Diocesana vengono affidati i seguenti compiti:

1. approfondire le motivazioni teologiche della diaconia della carità;
2. promuovere nella Diocesi, nelle Zone Pastorali, nelle Parrocchie e nei gruppi l'animazione del senso della carità verso le persone e le comunità in situazioni di difficoltà, e del dovere di tradurlo in interventi concreti con carattere promozionale e ove possibile preventivo;
3. promuovere le Caritas Parrocchiali;
4. curare il coordinamento delle iniziative e delle opere caritative e assistenziali di ispirazione cristiana, nel rispetto delle loro tradizioni e statuti, promuovendo in esse un più profondo e duraturo significato e unificando, se possibile, le azioni disgregate;
5. organizzare in collaborazione con la Caritas Italiana e coordinare a livello diocesano interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità;
6. in collaborazione con altri organismi di ispirazione cristiana:
 - realizzare studi e ricerche sui bisogni presenti nella comunità diocesana per aiutare a scoprire le cause, per preparare piani di intervento sia curativo che preventivo, nel quadro della programmazione pastorale unitaria, e per stimolare l'azione delle istituzioni civili ad una adeguata legislazione;
 - promuovere il volontariato e favorire la formazione degli operatori pastorali della carità e del personale di ispirazione cristiana sia professionale che volontario impegnato nei servizi sociali, sia pubblici che privati, e nelle attività di promozione umana;
 - contribuire allo sviluppo umano e sociale dei Paesi del Terzo Mondo con la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con prestazione di servizi, con aiuti economici, anche coordinando le iniziative dei vari gruppi e movimenti di ispirazione cristiana.

Art. 3 - **Collaborazioni pastorali**

La Caritas Diocesana, di cui il Vescovo è il naturale presidente, agisce in stretta unione con gli altri uffici diocesani, per la loro rispettiva competenza e con le opere caritative esistenti. Il Direttore della Caritas Diocesana fa parte del Consiglio Pastorale Diocesano.

Art. 4 - Organi della Caritas Diocesana

Organi della Caritas Diocesana sono:

- il Direttore
- il Consiglio Direttivo
- la Giunta Direttiva

Art. 5 - Il Direttore

Il Direttore, nominato dal Vescovo, dirige l'attività ordinaria della Caritas a norma dello Statuto. Egli rappresenta la Caritas Diocesana; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; promuove e coordina tutta l'attività con la collaborazione della Giunta Direttiva.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da 10 membri oltre al Direttore, di cui un Sacerdote designato dal Consiglio Presbiterale, un Religioso e una Religiosa designati dalle rispettive Federazioni, un laico designato dal Consiglio Pastorale Diocesano. Essi vengono scelti tra persone dotate di particolare competenza, sensibilità ed esperienza, nei vari settori operativi della pastorale della carità e vengono nominati dal Vescovo.

Art. 7 - La Giunta Direttiva

Il Direttore può essere coadiuvato, eventualmente, da un Vicedirettore, da un segretario, da un tesoriere e da responsabili di settore proposti tra i membri del Consiglio Direttivo e approvati dal Vescovo: essi costituiscono la Giunta Direttiva della Caritas Diocesana, salvo il Segretario che può essere anche estraneo al Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

1. predisporre con il Direttore i programmi di attività e verificarne l'attuazione;
2. approvare i bilanci annuali;
3. verificare la validità pastorale delle opere già esistenti collegate con la Caritas Diocesana.

Il tutto viene sottoposto alla superiore approvazione del Vescovo.

Art. 9 - Il coordinamento delle iniziative di volontariato e delle opere caritative e assistenziali

La Caritas Diocesana ha il compito di coordinare le iniziative di volontariato e le opere di carità e di assistenza della Diocesi promuovendone il senso autenticamente cristiano. A tale scopo, se costituita, convoca periodicamente la Consulta, rappresentata dai responsabili di tutti gli organismi di volontariato di ispirazione cristiana e delle istituzioni caritative e assistenziali della Diocesi.

La Consulta ha lo scopo non solo di realizzare il coordinamento delle iniziative e delle opere, ma anche di facilitare la formazione e l'aggiornamento del loro personale e di collaborare al perfezionamento e all'aggiornamento delle istituzioni.

Art. 10 - La Caritas non gestisce opere permanenti

La Caritas Diocesana non gestisce, normalmente, opere permanenti, ma può promuovere l'istituzione, lasciandone appena possibile la gestione ad apposite strutture ecclesiali, con propria responsabilità amministrativa; le segue, tuttavia, con attenzione affinché mantengano lo spirito iniziale; in caso contrario la Giunta ne discuterà, proponendo decisioni opportune al Vescovo.

Art. 11 - Mezzi economici

La Caritas Diocesana trae i mezzi economici per il raggiungimento dei fini statutari:

1. dalle offerte raccolte nelle forme che risulteranno più opportune;
2. dalle raccolte straordinarie in occasione di pubbliche calamità;
3. da eventuali donazioni ed oblazioni di enti e persone.

Sarà reso noto pubblicamente del denaro ricevuto e del suo impiego.

La Caritas Diocesana ha una sua cassa e un bilancio distinto da quello degli altri uffici diocesani.

In conformità al can. 1267 par. 3 del Codice di Diritto Canonico, le offerte ricevute per un determinato fine non possono essere impiegate che a quel fine. La Caritas tuttavia costituisce un fondo di riserva con le offerte ad essa affidate, per interventi in casi di particolare necessità.

Art. 12 - Rapporti con la Caritas Italiana

La Caritas Diocesana è organismo pastorale della Chiesa locale. Essa opera in armonia con gli indirizzi generali della Caritas Italiana e in spirito di comunione e di collaborazione con le altre Caritas Diocesane. Gli interventi di emergenza nazionale e internazionale sono coordinati dalla Caritas Italiana.

Art. 13 - Rapporto con le istituzioni civili del territorio

La Caritas Diocesana mantiene rapporti con tutte le strutture civili preposte ad attività assistenziali, in atteggiamento di collaborazione e di servizio.

Art. 14 - Rapporti con il Delegato Regionale

Il Direttore della Caritas Diocesana:

- partecipa alle riunioni indette dal Delegato Regionale;
- tiene i collegamenti e collabora con il Delegato Regionale e con le Caritas Diocesane della Regione.

Art. 15 - Durata delle cariche

Tutte le cariche hanno durata di un quinquennio e possono essere riconfermate.

Art. 16 - Estinzione della Caritas

L'estinzione della Caritas Diocesana potrà essere deliberata dal Vescovo, il quale disporrà anche per la devoluzione dei beni ad attività assistenziali diocesane. sempre e solo a fini caritativi.

Appendice

La Caritas Parrocchiale

La Caritas Parrocchiale è l'organo pastorale che ha il compito di coinvolgere la Comunità Parrocchiale, affinché realizzi la testimonianza della carità sia al suo interno sia nel territorio in cui è inserita.

1. Essa stimola la Comunità:
 1. ad approfondire i fondamenti evangelici della diaconia della carità;
 2. a conoscere ed esaminare i bisogni ovunque emergenti e a sviluppare testimonianze coerenti di carità;
 3. a coordinare le diverse espressioni caritative della Parrocchia (associazioni, gruppi, ecc.) senza sostituirsi ad essi.
2. Inoltre la Caritas Parrocchiale aiuta la Comunità a crescere nel senso della giustizia e della pace, ad aprirsi ai problemi del Terzo Mondo.
3. Il Presidente naturale della Caritas Parrocchiale è il parroco ed egli si avvale della collaborazione di animatori parrocchiali. La Caritas Parrocchiale opera in stretto collegamento con il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
4. La Caritas Parrocchiale opera in armonia di indirizzi e in stretta collaborazione con la Caritas Diocesana.
5. La Caritas Parrocchiale è costituita da una commissione, espressa normalmente dal Consiglio Pastorale.